



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 92 del registro

Data 11 ottobre 2016

Oggetto: Approvazione del programma triennale 2016/2018 dei fabbisogni del personale.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 14:15 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Su conforme direttiva del Sindaco

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 44/97, a mente del quale *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- il comma 19 del predetto articolo a mente del quale *“(…) gli Enti Locali (…) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 91 del D.lgs 267/00 a mente del quale *“Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;*
- gli art. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità del Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- il comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 a mente del quale *“nelle Amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'art. 9 (...). Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale”*;
- il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 a mente del quale *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39*

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (...)”;

- il comma 4 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 a mente del quale “*Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei componenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*”;
- il comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 a mente del quale “*Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.*”;
- il comma 557 dell’art.1 della legge n. 296/2006 a mente del quale “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia (...)*”;
- il comma 557 – ter dell’art. 1 della legge n. 296/2006 a mente del quale “*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008 n. 133*”, il predetto art. 76 statuisce che “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione*;
- il comma 557 – quater dell’art. 1 della legge n. 296/2006, così come aggiunto dall’art. 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 90/14, convertito dalla legge n. 114/2014 a mente del quale “*Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programmazione pluriennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore de triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”, ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell’orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 a mente del quale *“Negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, . 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012 n. 135, la predetta facoltà di assumere è fissata nella misura del'80 per cento egli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296. A decorrere dall'anno 214 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziari e contabile. L'articolo 76, comma 7, del D.L. ... giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le Amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2- bis, come da ultimo modificato dal comma 5 – quinquens del presente articolo”*;
- Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 con cui si dispone: „All'art. 3 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, dopo le parole,, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile sono aggiunte le seguenti,, ***è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente***”.
- Il comma 228 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevedere: ***Le amministrazioni di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 2017 e 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'annoprecente;***
- La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 28 del 28 luglio 2015 ha ulteriormente precisato che il riferimento al triennio precedente, inserito nell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 è **da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare l'assunzione, per cui, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 201372015;**

- L'art. 16 del D.Lgs. 24/06/2016 n. 113, con cui è stata abrogata la lett. a) del comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 (riduzione della spesa del personale su quella corrente;

Ciò premesso:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2015, esecutiva, avente ad oggetto “verifica riduzione spesa del personale anno 2015 dal cui allegato si evince che la media di spesa del personale del triennio 2011-2013 è pari ad € 3.879.851,77, al netto delle componenti escluse;

Dato atto che, secondo i dati desunti presso l'Area 2 Economico-finanziaria, la spesa del personale, al netto delle componenti escluse e comprese le spese preventivate discendenti dal presente provvedimento, i cui limiti sono ampiamente inferiori alla media del triennio 2011-2013:

- Nell'anno 2015 è stata pari a € 3.438.414,25 ;
- Nell'anno 2016 la spesa preventivata è pari a 3.606.918,22 mentre, per gli anni 2017 e 2018 essa risulta essere pari, rispettivamente, ad € 3.591.233,93 e ad € 3.580.533,93;

Vista la legge 208/2015 la quale, in materia di personale, prevede anche la modifica delle capacità assunzionali degli Enti Locali come di seguito indicato:

Anni	Limiti ordinari	Incremento per assorbimento personale Provincia	Limiti Enti virtuosi	Comuni istituiti a seguito di fusione
2016	25%	80%	100%	100%
2017	25%	80%	disapplicata	100%
2018	25%	100%	disapplicata	100%

Richiamata altresì la legge n. 190/2014, comma 242, la quale:

- Al fine di favorire l'assorbimento del personale delle province, disciplina assunzionale di regioni ed enti locali nel 2015-2016, prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni a tempo indeterminato siano destinate, nell'ordine:

all'ammissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie;

all'assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in esubero;

per favorire il processo di riallocazione del personale delle province si:

“ampia” la capacità assunzionale degli enti portandola – nel 2015 e 2016 – al 100% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 296/2006;

Evidenziato:

- che i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in esubero sono stabiliti dal Decreto 14 settembre 2015 della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- che detto D.M. fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario (di seguito "personale di polizia provinciale", nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Che l'Amministrazione, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con l'inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

Che le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria, elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010);

Che l'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente"

Vista la nota prot. n. 4698 del 15.02.2016, con cui ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 38 del D.Lgs. 150 del 2009, che ha apportato modifiche agli artt. 6 e 16 del D.Lgs. 165/01, a tutte le Aree è stato chiesto di inoltrare proposte relative alla implementazione delle risorse umane individuando i profili professionali aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate;

Vista la nota prot. n. 16126 de 24.05.2016 con la quale il responsabile dell'Area Economico-finanziaria ha attestato: il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015, l'incidenza percentuale della spesa di personale per l'anno 2015 su quella di parte corrente pari al 27% e il non versamento del Comune di Misilmeri nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario;

Atteso che gli enti locali territoriali devono calcolare il budget per le nuove assunzioni considerando il costo delle cessazioni dell'anno precedente ed aggiungendo i resti derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente, così come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, integrato dall'art. 4, comma 3°, del D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, in legge 125/2015 ed inoltre, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 28 del 22.09.2015;

Preso atto che nel Comune di Misilmeri la capacità assunzionale per le annualità 2016, 2017 e 2018, tenuto conto delle percentuali consentite dalla legge, risulta essere la seguente, calcolata secondo quanto risultante dall'annesso prospetto delle cessazioni:

– **capacità assunzionale 2016 dei resti 2013/2015:**

a) quota assunzionale 2013 per cessazioni anno 2012 (40% del turn over): € 31.599,06;

b) quota assunzionale 2014 per cessazioni 2013 (60% del turn over): € 48.277,49;

c) quota assunzionale 2015 per cessazioni 2014 (60% del turn over): € 31.620,31

– **capacità assunzionale 2015:** per cessazioni anno 2014 (60% del turn over): € 31.620,31, riservata ad assorbimento personale area vasta;

– **capacità assunzionale 2016:** per cessazioni anno 2015 (25% del turn over) € 24.732,45;

– **capacità assunzionale 2017:** per cessazioni anno 2016 (25% del turn over) € 15.224,00;

– **capacità assunzionale anno 2018:** per cessazioni anno 2017 (25% del turn over) € 25.841,58

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA TRIENNIO 2013/2015 + ANNI 2016, 2017 E 2018		
Capacità assunzionale teorica 2013	40% di € 78.997,66	€ 79.826,55
Capacità assunzionale teorica 2014	60% di € 80.462,49	
Capacità assunzionale teorica 2015	60% di € 52.700,52	€ 31.620,31 riservata ad assunzione di personale area vasta – art. 1, c. 424, l. 190/2014
Capacità assunzionale teorica 2016	25% di € 98.929,81	€ 24.732,45 (n.b.: per le stabilizzazioni degli asu utilizzabile solo il 50%

		dell'imposto ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti , Sezione di controllo per la Regione Siciliana, n. 162/2016/PAR del 26.07.2016)
Capacità assunzionale teorica 2017	25% di € 60.896,01	€ 15.224,00 (per effetto di quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti , Sezione di controllo per la Regione Siciliana, n. 162/2016/PAR del 26.07.2016 l'importo da destinare alla stabilizzazioni – 50% -è inutilizzabile per qualsiasi assunzione)
Capacità assunzionale teorica 2018	25% di € 102.166,31	€ 25.541,58 (n.b.: per le stabilizzazioni degli asu utilizzabile solo il 50% dell'imposto ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti , Sezione di controllo per la Regione Siciliana, n. 162/2016/PAR del 26.07.2016)

Ritenuto che in base alla complessiva capacità assunzionale dell'ente (al netto di quella riservata per l'area vasta) e cioè € 119.783,00, di cui € 79.826,55 per resti 2013 e 2014, € 24.732,45 per capacità assunzionale 2016 ed € 15.224,00 per capacità assunzionale 2017, tenuto conto delle complessive esigenze di bilancio, è possibile potere programmare le seguenti assunzioni, ritenute prioritarie e indispensabili per la normale gestione dei servizi:

ANNO 2016:

- un posto di ingegnere cat. D3 full-time a tempo indeterminato – costo annuo € 35.641,99;
- un posto di assistente sociale D1 part-time 18 ore con contratto ex art. 110, comma 2°, del TUEL 267/00 – costo annuo € 15.498,80;
- - 1 operaio generico cat. A par time 50%– costo annuo € 12.053,45

ANNO 2017

- n. 1 architetto full-time D3 con contratto ex art. 110, comma 1°, del TUEL 267/00 – costo annuo € 47.152,09;
- n. 1 ingegnere full time D3 con contratto ex art. 110, comma 2°, del Tuel 267/00 – costo annuo € 35.641,99;

ANNO 2018

- - 1 operaio generico cat. A part time 50% – costo annuo € 12.053,45

Visto l'art. 27 della L. R. 3/2016, la quale prevede che gli Enti in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica che non concludono, entro il 31.12.2016, il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30.10.2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7° dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 per il 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016; dal 2017 la decurtazione è effettuata al 100% della risorsa assunzionale non utilizzata;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti , Sezione di controllo per la Regione Siciliana, n. 162/2016/PAR del 26.07.2016, con cui è stato statuito che anche le stabilizzazioni di personale a tempo determinato di categoria A e B sono soggette al generale limite del 50% delle risorse assunzionali disponibili, fissato dalla legge nazionale, in quanto il comma 4 dell'art. 27 della L.r. 3/2016 non può avere alcuna efficacia operativa, contenendo il rinvio a disposizioni del D.Lgs. 368/2001 nel frattempo abrogate dal D.Lgs. 81/2015;

Visto il D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge 160/2016, e, in particolare l'art. 16 che esclude il computo della spesa dei contratti ex art. 110, comma 1°, dal tetto di spesa di quello previsto per le assunzioni di lavoro flessibile e cioè quello del 2009;

Visto il prospetto annesso alla presente deliberazione relativo alla spesa sostenuta nel 2009 per forme di lavoro flessibile quale riferimento per l'attivazione dei contratti ex art. 110, comma 2°, del Tuel 267/00;

Vista la deliberazione dell Consiglio Comunale n. 31 del 17.08.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

Dato atto che questo Ente non è tenuto a rispettare l'indicatore di tempi medi di pagamento a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma 7°, del D.L. 19.06.2015 n. 78, convertito in legge 125/2015, in quanto Comune già commissariato fino al mese di novembre 2014 ex art. 143 del TUEL 267/00 e s.m.i. E ciò aprescindere dagli effetti della sentenza della Corte dei Costituzionale n. 272/2015 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41, comma 2°, del D.L. 76/2014 che prevedeva il rispetto dei tempi medi di pagamento per potere procedere a nuove assunzioni;

Dato atto che, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, non sussistono né vincitori di concorso non assunti (art. 4, comma 3, lett. a) del D.L. 101/2013) né graduatorie in corso di validità approvate dal 1° gennaio 2007 relative alle medesime categorie e profili professionali o equivalenti (art. 4, comma 3, lett. b) del D.L. 101/2013);

Dato atto che alla copertura dei posti vacanti di cui alla programmazione contenuta nel presente atto si provvederà se ed in quanto permanga il requisito di ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le disposizioni di legge vigenti in materia di personale;

Dato atto che la presente programmazione potrà essere rivista in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni nel quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25.07.2013 con cui è stato approvato il piano delle azioni positive;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 11.10.2016, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Misilmeri;

Visto l'O.A.EE.LL.

Propone

Approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato e con contratti ex art. 110 del TUEL 267/00 per l'anno 2016, così come appresso riportato:

ANNO 2016

CATEGORIA	PROFILO	N. POSTI	MODALITA' COPERTURA	COSTO
D3	Ingegnere	1	Mobilità	€ 35.641,99
D1	Assistente sociale	1	Art. 110, c. 2°, Tuel 267/00	€ 15.498,80
A	Operaio generico	1 part time 18 ore settimanali	Stabilizzazione asu	12.053,45

ANNO 2017

CATEGORIA	PROFILO	N., POSTI	MODALITA' COPERTURA	COSTO
D3	Architetto	1 full time	Art. 110, c. 1°, Tuel 267/00	€ 47.152,09
D3	Ingegnere	1 full time	Art. 110, c. 2°, Tuel 267/00	€ 35.641,99

ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO	N. POSTI	MODALITA' ' COPERTURA	COSTO
A	Operaio generico	1 part time 18 ore settimanali	Stabilizzazione asu	12.053,45

Prendere atto che l'avvio delle procedure concorsuali restano subordinate al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in merito nel tempo e che i contratti 110, comma 2°, TUEL 267/00 potranno essere attivati nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Prendere atto che il finanziamento dei costi occorrenti per le assunzioni individuate nel presente atto trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio 2016/2018 approvato con atto consiliare n. 31 del 17.08.2016;

Dare atto che il programma triennale del fabbisogno del personale è suscettibile di variazioni e integrazioni in relazione alle esigenze di servizio e alla evoluzione del quadro normativo;

Trasmettere copia del presente provvedimento all'organo di revisione dell'Ente per l'espressione del prescritto parere;

Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territoriali alla R.S.U.;

Inoltre copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Il proponente

F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 10.10.2016

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 11.10.2016

Il Responsabile sostituto dell'Area 2
“Economico-finanziaria” facente funzione

F.to: dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione del programma triennale 2016/2018 dei fabbisogni del personale», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto dell'area 2, facente funzione, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione del programma triennale 2016/2018 dei fabbisogni del personale», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 12.10.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 12.10.2016 al 27.10.2016

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 28.10.2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 12.10.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE